

STATUTO ASSOCIAZIONE DI VOLONTARIATO
sette17...e oltre Odv

Art.1
Costituzione

1. È costituita con sede in Via Dante s.n.c., 23100 Sondrio – presso Palazzo Martinengo - l'Organizzazione di Volontariato denominata: **sette17...e oltre ODV** di seguito indicata anche come Associazione o Organizzazione. L'Organizzazione è un Ente del Terzo settore, è disciplinata dall'atto costitutivo, dal presente statuto che ne rappresenta parte integrante, dal D.Lgs. n. 117/2017 (Codice del terzo settore), dal Codice Civile e dalle altre disposizioni vigenti in materia.
2. L'ordinamento interno, la composizione e il funzionamento degli organi sociali dell'Associazione sono conformi ai principi di democraticità, pari opportunità ed eguaglianza di tutti gli associati e di elettività delle cariche sociali.
3. L'Associazione ha durata illimitata.
4. Il trasferimento della sede legale all'interno dello stesso Comune non comporta modifica statutaria e può essere deliberata dal Consiglio Direttivo.

Art.2
Finalità

1. L'associazione esercita in via principale attività di interesse generale per il perseguimento, senza scopo di lucro, di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.
2. In particolare intende rivolgere il proprio impegno alle famiglie in presenza di un figlio affetto da sindrome rara o portatore di handicap nonché soggetto di disagio sociale oppure un figlio colpito da patologia oncologica o in situazione di post-ospedalizzazione. L'Associazione opererà per sostenere economicamente e psicologicamente le famiglie e i bambini e per promuovere la coesione sociale e l'integrazione, promuovendo anche la sensibilizzazione sul territorio e l'attenzione alle problematiche della disabilità.

Art.3
Attività di interesse generale

1. L'Associazione, nel perseguire le finalità di cui sopra, esercita in via principale le seguenti attività di interesse generale di cui all'art. 5, comma 1, del D.Lgs. n. 11/2017:
 - a) *interventi e servizi sociali ai sensi dell'articolo 1, commi 1 e 2, della legge 8 novembre 2000, n. 328, e successive modificazioni, e interventi, servizi e prestazioni di cui alla legge 5 febbraio 1992, n. 104, e alla legge 22 giugno 2016, n. 112, e successive modificazioni;*
 - c) *prestazioni socio-sanitarie di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 14 febbraio 2001, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 129 del 6 giugno 2001, e successive modificazioni;*
 - i) *organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui al predetto articolo 5;*
 - q) *alloggio sociale, ai sensi del decreto del Ministero delle infrastrutture del 22 aprile 2008, e successive modificazioni, nonché ogni altra attività di carattere residenziale temporaneo diretta a soddisfare bisogni sociali, sanitari, culturali, formativi o lavorativi;*
 - u) *beneficenza, sostegno a distanza, o erogazione di denaro, beni o servizi a sostegno di persone svantaggiate o di attività di interesse generale a norma del predetto articolo 5;*
2. Le suddette attività possono consistere più specificamente, a titolo esemplificativo:

- nella promozione di momenti ludici, ricreativi e terapeutici finalizzati alla socializzazione ed al benessere dei bambini disabili, anche appoggiandosi ad altre associazioni riconosciute a livello nazionale ed internazionale;
 - nella realizzazione di attività ricreative, di socializzazione e di terapia sul territorio, anche con il coinvolgimento di volontari associati e di professionisti quali artisti, animatori e terapeuti, al fine di creare maggiore sinergia tra le differenti disabilità;
 - nella promozione di iniziative di sensibilizzazione sul territorio alle problematiche della disabilità;
 - nella pubblicazione di giornalini e di stampe occasionali e periodiche;
 - nell'effettuazione di ogni altro servizio idoneo al raggiungimento degli scopi di cui al precedente articolo.
3. Per il perseguimento dei propri scopi statuari, l'Associazione potrà inoltre aderire anche ad altri organismi di cui condivide finalità e metodi, nonché collaborare con enti pubblici e privati.
 4. Le attività associative sono svolte prevalentemente in favore di terzi, avvalendosi in modo prevalente dell'attività di volontariato dei propri associati o delle persone aderenti agli enti associati in conformità all'art. 32, comma 1, del D.Lgs. n. 117/2017.
 5. L'Associazione può avvalersi anche di volontari non associati, fermo restando l'apporto prevalente dell'attività di volontariato prestata dei propri associati o delle persone aderenti agli enti associati, in conformità all'art. 32, comma 1, del D.Lgs. n. 117/2017.

Art.4

Raccolta Fondi – Attività diverse

1. L'Associazione può realizzare attività di raccolta fondi anche in forma organizzata e continuativa, al fine di finanziare le proprie attività di interesse generale, anche mediante sollecitazione al pubblico o attraverso la cessione o erogazione di beni o servizi di modico valore, impiegando risorse proprie e di terzi, inclusi volontari e dipendenti, e nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza nei rapporti con i sostenitori e con i terzi, in conformità a linee guida adottate con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, sentiti la Cabina di regia di cui all'articolo 97 del Codice del terzo settore e il Consiglio nazionale del terzo settore.

2. L'associazione può svolgere attività diverse, secondarie e strumentali rispetto alle attività di interesse generale, tenendo conto dell'insieme delle risorse, anche volontarie e gratuite, impiegate in tali attività in rapporto all'insieme delle risorse, anche volontarie e gratuite, impiegate nelle attività di interesse generale, in conformità a criteri e limiti previsti dalla normativa vigente e dall'art. 6 del Codice del terzo settore.

L'organo competente all'individuazione delle specifiche attività diverse che l'associazione potrà svolgere è il Consiglio Direttivo.

Il Consiglio Direttivo documenta il carattere secondario e strumentale delle attività diverse eventualmente svolte nella relazione di missione o in una annotazione in calce al rendiconto per cassa o nella nota integrativa al bilancio.

Art.5

Ammissione di nuovi associati

1. Possono presentare domanda di ammissione coloro che condividano i principi ispiratori ed i fini istituzionali dell'Associazione ed intendano impegnarsi a perseguirli.

2. L'ammissione di un nuovo associato è fatta, in base a criteri non discriminatori, coerenti con le finalità perseguite e l'attività di interesse generale svolta, con deliberazione dell'organo di

amministrazione, ossia del Consiglio Direttivo, su domanda dell'interessato. La deliberazione è comunicata all'interessato ed annotata nel libro degli associati.

3. L'organo competente ai sensi del comma precedente deve entro sessanta giorni motivare l'eventuale deliberazione di rigetto della domanda di ammissione e comunicarla agli interessati.
4. Chi ha proposto la domanda può entro sessanta giorni dalla comunicazione della deliberazione di rigetto chiedere che sull'istanza si pronunci l'Assemblea o il Collegio dei Garanti, se eletto, che deliberano sulle domande non accolte, se non appositamente convocati, in occasione della loro successiva convocazione.

Art. 6 **Associati**

1. Il numero degli associati è illimitato e non può essere inferiore al minimo stabilito dall'art. 32, comma 1, del D.Lgs. n. 117/2017, ossia un numero non inferiore a sette persone fisiche o a tre organizzazioni di volontariato.
2. I soci, ferma restando la parità di diritti e doveri, possono essere Fondatori, Ordinari e Onorari:
 - I **Soci Fondatori** sono tutti coloro che hanno partecipato alla sottoscrizione dell'atto costitutivo.
 - I **Soci Ordinari** sono tutti coloro che, avendo presentato domanda ed impegnandosi a rispettare lo scopo sociale e a seguire le direttive dell'Associazione, vengono ammessi a farne parte dal Consiglio Direttivo.
 - I **Soci Onorari** sono tutti coloro i quali accettino di entrare a far parte dell'Associazione su proposta del Consiglio Direttivo, in considerazione del particolare contributo morale o materiale fornito alla vita dell'Associazione.

Art. 7 **Diritti e doveri dei soci**

1. I soci sono chiamati a contribuire alle spese annuali dell'associazione con il versamento della quota sociale e di eventuali ulteriori contributi finalizzati allo svolgimento delle attività associative. Tali contributi sono deliberati dall'Assemblea.
2. La quota sociale è annuale, non è trasferibile, non è restituibile in caso di recesso, di scioglimento dell'Associazione, di trasformazione, fusione, scissione o di estinzione per qualsiasi motivo, né di decesso o di perdita della qualità di associato per qualsiasi ragione e deve essere versata entro il termine stabilito annualmente dall'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio consuntivo.
3. L'Associazione garantisce uguali diritti e doveri a ciascun socio escludendo ogni forma di discriminazione.
4. Ciascun associato ha diritto:
 - a) di essere convocato e partecipare alle Assemblee, di esprimere il proprio voto in Assemblea direttamente o per delega o con le modalità previste dall'art. 24, comma 4, del D.Lgs. n. 117/2017, di eleggere gli organi sociali e, se maggiorenne, presentare la propria candidatura agli stessi. Per i soci minorenni il diritto di voto è esercitato dagli esercenti la responsabilità genitoriale;
 - b) di essere informato sulle attività dell'associazione e controllarne l'andamento;
 - c) di partecipare alle attività promosse dall'Associazione;
 - d) di conoscere l'ordine del giorno delle Assemblee;
 - e) di recedere in qualsiasi momento ai sensi dell'art. 8 del presente Statuto;
 - f) di esaminare i libri sociali, secondo le modalità previste dall'art. 20 del presente statuto;
 - g) conoscere programmi ed attività con i quali l'Associazione intende perseguire gli scopi sociali;
 - h) proporre progetti ed iniziative all'Assemblea ed al Consiglio Direttivo.

5. Ciascun associato ha il dovere di:

- a) rispettare il presente statuto, gli eventuali regolamenti interni ed i provvedimenti degli organi associativi;
- b) attivarsi, compatibilmente con le proprie disponibilità personali, con la propria attività gratuita e volontaria, per il conseguimento delle finalità associative;
- c) versare la quota associativa ed eventuali ulteriori contributi secondo l'importo approvato dall'Assemblea e nel termine stabilito dall'Assemblea;
- d) tenere un comportamento conforme alle finalità perseguite dall'Associazione;
- e) svolgere le attività preventivamente concordate e, se titolare di cariche sociali, adempiere alle relative funzioni.

Art.8

Perdita della qualità di socio

1. La qualità di socio si perde in caso di decesso, recesso, esclusione o scioglimento dell'Associazione, e, qualora il socio sia un ente, in caso di estinzione dello stesso.
2. L'associato può in ogni momento recedere senza oneri dall'Associazione dandone comunicazione scritta al Consiglio Direttivo. Il recesso ha effetto nel momento in cui la comunicazione perviene alla conoscenza del Consiglio Direttivo. Rimangono salve eventuali responsabilità per obbligazioni assunte e/o fatti compiuti quando il rapporto associativo era in essere.
3. L'Associato può essere escluso in caso di:
 - morosità nel pagamento delle quote associative, o di eventuali ulteriori contributi deliberati dall'Assemblea, protratta per 60 giorni dal termine di scadenza stabilito;
 - inosservanza delle disposizioni del presente Statuto, di eventuali regolamenti interni e dei provvedimenti degli organi associativi;
 - mancato compimento dell'attività concordata senza giustificato motivo o preavviso;
 - comportamenti contrastanti con le finalità istituzionali o che danneggino l'Associazione.
4. L'esclusione è deliberata dal Consiglio Direttivo.
5. La delibera del Consiglio Direttivo che prevede l'esclusione dell'associato deve essere sinteticamente motivata e comunicata tempestivamente al soggetto interessato, il quale può impugnare il provvedimento di esclusione innanzi all'Assemblea degli associati o al Collegio dei Garanti, se istituito, trasmettendo le proprie difese con lettera raccomandata a.r., che deve essere spedita all'Associazione entro 30 giorni dalla comunicazione dell'esclusione.
6. L'Assemblea o il Collegio dei Garanti, se eletto, convocano l'interessato per ascoltare le sue difese. L'interessato che non intende comparire personalmente può trasmettere una memoria scritta. Successivamente l'Assemblea o il Collegio dei Garanti deliberano in merito all'impugnazione proposta.
7. Il socio cessa di appartenere all'associazione decorso inutilmente il termine per impugnare l'esclusione o, in caso di impugnazione, con la conferma dell'esclusione.
8. In caso di recesso, esclusione e comunque in ogni caso di cessazione del rapporto associativo, i soci non hanno alcun diritto sul patrimonio dell'Associazione, né, in particolare, possono chiedere la restituzione delle quote associative e dei contributi versati.
9. Le quote associative non sono trasmissibili ad alcun titolo.

Art.9

Attività di volontariato

1. L'attività di volontariato è prestata in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fine di lucro neppure indiretto ed esclusivamente per fini di solidarietà.
2. Le attività dei volontari sono a titolo gratuito e non possono essere retribuite in alcun modo, neppure dal beneficiario. Ai volontari possono essere rimborsate soltanto le spese effettivamente sostenute e documentate per le attività prestate, entro limiti massimi e alle condizioni preventivamente stabilite dall'Associazione. Ai sensi dell'art. 17, comma 5, del D.Lgs. n. 117/2017, le attività dei volontari sono incompatibili con qualsiasi forma di lavoro subordinato e autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l'Associazione.

Art.10 Organi Sociali

1. Gli organi dell'Associazione sono:
 - a) l'Assemblea dei Soci;
 - b) il Consiglio Direttivo;
 - c) il Presidente;
 - d) il Tesoriere (organo eventuale);
 - e) il Segretario (organo eventuale);
 - f) il Segretario/Tesoriere (organo eventuale);
 - g) il Collegio dei Garanti (organo eventuale);
 - h) gli Organi di controllo e di revisione legale dei conti, qualora insorgano i relativi obblighi ai sensi degli artt. 30 e 31 del Codice del terzo settore.
2. Gli organi sociali durano in carica tre esercizi ed i loro componenti possono essere rieletti.
3. I componenti degli organi sociali non percepiscono alcun compenso, ad eccezione di quelli di cui all'articolo 30, comma 5, che siano in possesso dei requisiti di cui all'articolo 2397, secondo comma, del Codice Civile. Ai componenti degli organi sociali possono, tuttavia, essere rimborsate le spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata ai fini dello svolgimento della loro funzione.

Art.11 Assemblea

1. L'Associazione è dotata di un ordinamento democratico che garantisce la partecipazione, il pluralismo e l'uguaglianza dei soci.
2. L'Assemblea è l'organo sovrano dell'Associazione ed è composta da tutti gli associati. Essa è il luogo fondamentale di confronto, atto ad assicurare una corretta gestione dell'Associazione. Ogni socio ha diritto ad esprimere un voto.
3. L'Assemblea è presieduta dal Presidente dell'Associazione o, in sua assenza, dal Vicepresidente.
4. I soci possono farsi rappresentare in Assemblea solo da altri soci, conferendo loro delega scritta. Ciascun associato può rappresentare fino ad un massimo di tre associati.
5. Sono ammessi al voto gli associati che hanno acquisito tale qualifica dal momento dell'ammissione del Consiglio Direttivo.

Art.12 Competenze dell'Assemblea

1. L'Assemblea ordinaria ha il compito di:

- a) eleggere i componenti del Consiglio Direttivo individuandone il numero, compreso tra tre e cinque, e del Collegio dei Garanti, nel numero di tre, scegliendoli tra i propri associati; eleggere gli Organi di controllo e di revisione legale dei conti, qualora insorgano i relativi obblighi ai sensi degli artt. 30 e 31 del Codice del terzo settore;
- b) approvare il programma di attività;
- c) approvare il bilancio/rendiconto di esercizio e il bilancio sociale, qualora sorga il relativo obbligo di redazione ai sensi dell'art. 14 del D.Lgs. n. 117/2017;
- d) deliberare in merito alla responsabilità dei componenti del Consiglio Direttivo e degli organi associativi ed a conseguenti azioni di responsabilità nei loro confronti;
- e) deliberare, quando richiesto e, in ultima istanza, sui provvedimenti di rigetto della domanda di adesione all'associazione e sull'impugnazione dell'esclusione, ove non sia stato eletto il Collegio dei Garanti, garantendo la più ampia garanzia di contraddittorio;
- f) ratificare o meno i provvedimenti di competenza dell'Assemblea adottati dal Consiglio Direttivo per motivi di urgenza;
- g) approvare eventuali regolamenti interni e dei lavori assembleari predisposti dal Consiglio Direttivo;
- h) deliberare sugli altri oggetti attribuiti alla sua competenza dalle disposizioni normative vigenti in materia ed in particolare dall'art. 25 del D.Lgs. n. 117/2017, dall'atto costitutivo e dallo statuto.

2. L'Assemblea straordinaria ha il compito di:

- a) deliberare sulle modificazioni dello statuto e dell'atto costitutivo e sulla revoca degli amministratori e del Collegio dei Garanti, ove istituito, e degli organi di controllo e revisione, ove eletti;
- b) deliberare lo scioglimento, la trasformazione, la fusione, la scissione e liquidazione dell'associazione e sulla devoluzione del patrimonio.

Art.13

Convocazione dell'Assemblea

- 1. L'Assemblea è convocata dal Presidente dell'associazione in via ordinaria, almeno una volta all'anno, e comunque ogni qualvolta si renda necessaria per le esigenze dell'Associazione.
- 2. L'Assemblea si riunisce, altresì, su richiesta motivata e firmata da almeno un decimo (1/10) degli associati, oppure da almeno un terzo (1/3) dei componenti del Consiglio Direttivo, oppure del Presidente.
- 3. L'Assemblea è convocata, almeno 10 (dieci) giorni prima della riunione, mediante comunicazione scritta dell'avviso di convocazione inviata tramite lettera raccomandata postale o consegna a mano oppure con altro mezzo anche elettronico che documenti il ricevimento della comunicazione stessa. L'avviso di convocazione deve contenere l'indicazione dell'ordine del giorno, del luogo, dell'ora e della data dell'adunanza in prima e seconda convocazione, che può tenersi anche il medesimo giorno della prima, e può contenere in calce il modulo di delega scritta.
- 4. Ai sensi dell'art. 24 comma 4 del D.Lgs. n. 117/2017, è ammesso l'intervento all'assemblea mediante mezzi di telecomunicazione ovvero l'espressione del voto per corrispondenza o in via elettronica, purché sia possibile verificare l'identità dell'associato che partecipa e vota.
- 5. L'intervento all'assemblea mediante mezzi di telecomunicazione può avvenire ad esempio tramite *Skype*, *Zoom*, *Teams* e piattaforme analoghe, purché:
 - sia possibile verificare l'identità dell'associato che partecipa e vota da remoto;
 - siano garantiti il regolare svolgimento dell'adunanza e la proclamazione dei risultati della votazione in modo che ne abbia contezza anche chi è collegato da remoto;

- il soggetto verbalizzante riesca a percepire adeguatamente gli eventi assembleari oggetto di verbalizzazione;
- sia possibile per il soggetto collegato partecipare alla discussione e alla votazione simultaneamente e in tempo reale sugli argomenti all'ordine del giorno.

Art.14

Costituzione dell'Assemblea e modalità di voto

1. L'Assemblea ordinaria è regolarmente costituita con la presenza, personale o per delega o con le altre modalità previste dal presente statuto, in prima convocazione, della metà più uno degli associati e, in seconda convocazione, qualunque sia il numero degli associati presenti.
2. L'Assemblea ordinaria delibera validamente con il voto favorevole della maggioranza degli associati presenti.
3. L'Assemblea straordinaria è convocata per deliberare in merito alla modifica dello Statuto e dell'atto costitutivo, allo scioglimento e liquidazione dell'Associazione stessa e alle altre materie attribuite alla sua competenza dallo Statuto e/o dalle disposizioni vigenti in materia.
4. Fatto salvo quanto previsto dal comma successivo e dall'art. 17 relativamente alla revoca dei consiglieri, l'Assemblea straordinaria delibera con la presenza personale o per delega, o con le altre modalità previste dal presente statuto, di almeno tre quarti degli associati e il voto favorevole della maggioranza dei presenti.
5. In caso di scioglimento e relativa devoluzione del patrimonio, fusione, scissione, trasformazione, l'Assemblea straordinaria delibera con il voto favorevole di almeno i tre quarti (3/4) dei soci.
6. All'apertura di ogni seduta, qualora non sia stato già eletto un Segretario all'interno del Consiglio Direttivo, l'Assemblea elegge appositamente un Segretario il quale redige il verbale e lo sottoscrive unitamente al Presidente.
7. I componenti del Consiglio Direttivo non hanno diritto di voto nelle deliberazioni di approvazione del rendiconto/bilancio consuntivo e sociale, ove sorga il relativo obbligo di redazione, e della relazione sull'attività svolta, e in quelle che riguardano la loro responsabilità.
8. Gli associati devono astenersi dal votare quando si trovino in una situazione di conflitto di interessi.
9. I voti sono palesi.
10. Di ogni riunione dell'Assemblea viene redatto un verbale che, sottoscritto dal Presidente e dal Segretario, è conservato presso la sede dell'Associazione per la libera visione di tutti i soci e trascritto nel libro delle Assemblee dei soci. Le decisioni dell'Assemblea vincolano tutti i soci.

Art.15

Consiglio Direttivo

1. Il Consiglio Direttivo è l'organo di amministrazione dell'Associazione. Gli amministratori, entro trenta giorni dalla notizia della loro nomina, devono chiederne l'iscrizione nel Registro unico nazionale del terzo settore, indicando per ciascuno di essi il nome, il cognome, il luogo e la data di nascita, il domicilio e la cittadinanza, nonché a quali di essi è attribuita la rappresentanza dell'ente, precisando se disgiuntamente o congiuntamente. Il potere di rappresentanza attribuito agli amministratori è generale. Le limitazioni del potere di rappresentanza non sono opponibili ai terzi se non sono iscritte nel Registro unico nazionale del Terzo Settore o se non si prova che i terzi ne erano a conoscenza.
2. Il Consiglio Direttivo opera in attuazione degli indirizzi statutari nonché delle volontà e degli indirizzi generali dell'Assemblea alla quale risponde direttamente e dalla quale può essere revocato.

3. Il Consiglio Direttivo è formato da un minimo di tre ad un massimo di cinque componenti, eletti dall'Assemblea tra gli associati. Il Consiglio Direttivo elegge tra i suoi componenti il Presidente e il Vicepresidente e può eleggere un Tesoriere e un Segretario o un Tesoriere/Segretario.
4. Non può essere nominato consigliere, e se nominato decade dal suo ufficio, l'interdetto, l'inabilitato, il fallito, o chi è stato condannato ad una pena che importa l'interdizione, anche temporanea, dai pubblici uffici o l'incapacità ad esercitare uffici direttivi.
5. I componenti del Consiglio Direttivo sono scelti tra le persone fisiche associate ovvero indicate, tra i propri associati, dagli enti associati e svolgono la loro attività gratuitamente, salvo il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata ai fini dello svolgimento della funzione, rimangono in carica per la durata di tre esercizi e possono essere rieletti.
6. Al conflitto di interessi degli amministratori si applica l'articolo 2475-ter del Codice Civile.

Art.16 **Competenze del Consiglio Direttivo**

1. Il Consiglio Direttivo ha il compito di:
 - a) compiere tutti gli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione ad eccezione di quelli che le disposizioni vigenti in materia, lo statuto, l'atto costitutivo riservano all'Assemblea;
 - b) deliberare in merito alle limitazioni del potere di rappresentanza dei consiglieri;
 - c) amministrare, curando la realizzazione delle attività associative e disponendo delle risorse economiche;
 - d) predisporre gli eventuali regolamenti interni per la disciplina del funzionamento e delle attività dell'associazione da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea;
 - e) predisporre e sottoporre all'approvazione dell'Assemblea il bilancio/rendiconto consuntivo entro cinque mesi dalla chiusura dell'esercizio finanziario e il bilancio sociale, ove sorga il relativo obbligo di redazione; individuare eventuali attività diverse, secondarie e strumentali rispetto alle attività di interesse generale svolte dall'Associazione e documentarne il carattere secondario e strumentale ai sensi delle disposizioni vigenti in materia;
 - f) proporre l'ammontare del contributo associativo (quota annuale) e di eventuali ulteriori contributi da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea;
 - g) gestire la contabilità e redigere la bozza del bilancio/rendiconto consuntivo nonché la relazione di missione sull'attività svolta, in relazione al programma di attività deliberato l'anno precedente dall'Assemblea;
 - h) determinare il programma di lavoro in base alle linee di indirizzo contenute nel programma generale approvato dall'Assemblea, promuovendo e coordinando l'attività e autorizzando la spesa;
 - i) accogliere o respingere in prima istanza le domande degli aspiranti soci;
 - j) deliberare in prima istanza in merito all'esclusione di soci;
 - k) eleggere il Presidente ed il Vicepresidente;
 - l) decidere di eleggere tra i suoi componenti il Segretario e il Tesoriere o il Segretario/Tesoriere;
 - m) ratificare o meno, nella prima seduta utile, i provvedimenti di competenza del Consiglio adottati dal Presidente per motivi di necessità e di urgenza;
 - n) assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo o di altra natura esclusivamente nei limiti consentiti dal D.Lgs. n. 117/2017 e dalle disponibilità previste dal bilancio; deliberare in merito a mediazioni, conciliazioni e negoziazioni di vertenze associative, nonché alla promozione di giudizi e alla costituzione in giudizi promossi da altri;
 - o) delegare compiti e funzioni ad uno o più componenti del Consiglio stesso;
 - p) tenere i libri prescritti dalle disposizioni vigenti in materia;
 - q) compiere gli ulteriori atti e deliberare sulle ulteriori materie che non siano di competenza dell'Assemblea.

Art.17
Funzionamento del Consiglio Direttivo

1. Il Consiglio Direttivo è validamente costituito quando è presente la maggioranza dei componenti. Essi possono essere revocati qualora si siano resi assenti ingiustificati alle riunioni del Consiglio Direttivo per tre volte consecutive e negli altri casi previsti dal presente statuto e dalle disposizioni vigenti in materia. Il Consiglio Direttivo o uno o più componenti dello stesso possono essere revocati dall'Assemblea con delibera motivata assunta con la maggioranza dei due terzi (2/3) degli associati; l'Assemblea provvede nella stessa seduta all'elezione del nuovo/dei nuovi componente/i. Negli altri casi di cessazione dei Consiglieri, subentrano i primi tra coloro che sono risultati non eletti in occasione delle procedure di nomina del Consiglio, purché nell'ordine di preferenza da esse risultante e le relative nomine sono sottoposte alla prima Assemblea utile.
I componenti così nominati scadono con gli altri componenti già in carica.
Resta comunque fermo che, qualora venga meno la maggioranza dei componenti del Consiglio, dovrà essere convocata l'Assemblea per nuove elezioni.
2. Il Consiglio Direttivo è convocato, almeno 10 (dieci) giorni prima della riunione, mediante comunicazione scritta dell'avviso di convocazione inviata tramite lettera raccomandata postale o consegna a mano oppure con altro mezzo anche elettronico che documenti la ricezione della comunicazione stessa, contenente data, ora e luogo della convocazione e l'ordine del giorno. In caso di urgenza la convocazione potrà avvenire mediante lettera con consegna a mano oppure con altro mezzo anche elettronico che documenti la ricezione inviato almeno 2 (due) giorni prima della data prevista per la riunione.
3. Il Consiglio Direttivo si riunisce, su convocazione del Presidente, almeno quattro volte l'anno o comunque quando ne faccia richiesta almeno un terzo (1/3) dei componenti. In tale seconda ipotesi la riunione deve avvenire entro venti giorni dal ricevimento della richiesta.
4. Alle riunioni possono essere invitati a partecipare esperti esterni e rappresentanti di eventuali sezioni interne di lavoro senza diritto di voto.
5. Le riunioni del Consiglio Direttivo sono valide quando è presente la maggioranza dei suoi componenti.
6. Le deliberazioni sono assunte a maggioranza dei presenti.
7. Di ogni riunione del Consiglio Direttivo deve essere redatto il relativo verbale, sottoscritto dal Presidente e dal Segretario, e trascritto nel libro delle riunioni del Consiglio Direttivo.

Art.18
Il Presidente

1. Il Presidente è eletto a maggioranza dei voti dal Consiglio Direttivo tra i suoi componenti, dura in carica tre esercizi e può essere rieletto. Qualora il Presidente si dimetta dalle relative funzioni, pur mantenendo la carica di Consigliere, il Consiglio elegge al proprio interno un altro Presidente.
2. Il Presidente:
 - è legale rappresentante dell'Associazione nei confronti di terzi e in giudizio;
 - dà esecuzione alle delibere del Consiglio Direttivo e dell'Assemblea;
 - può aprire e chiudere conti correnti bancari/postali, previa approvazione del Consiglio Direttivo;
 - è autorizzato a eseguire incassi, pagamenti e accettazione di donazioni di ogni natura a qualsiasi titolo da Pubbliche Amministrazioni, da Enti e da Privati;
 - ha la facoltà di nominare avvocati e procuratori nelle liti attive e passive riguardanti l'Associazione davanti a qualsiasi Autorità Giudiziaria e Amministrativa;
 - convoca e presiede le riunioni dell'Assemblea e del Consiglio Direttivo;
 - sottoscrive tutti gli atti amministrativi compiuti dall'Associazione;

- in caso di necessità e di urgenza assume i provvedimenti di competenza del Consiglio Direttivo, sottoponendoli a ratifica dello stesso nella prima riunione successiva.
- 3. In caso di assenza e impedimento temporanei, le relative funzioni sono svolte dal Vicepresidente.
- 4. Di fronte agli soci, ai terzi ed a tutti i pubblici uffici, la firma del Vicepresidente fa piena prova dell'assenza per impedimento del Presidente.

Art.19

Il Segretario e il Tesoriere

1. Il Consiglio Direttivo ha facoltà di nominare al proprio interno un Tesoriere ed un Segretario o un Consigliere che svolga sia le funzioni di Segretario che di Tesoriere.
2. Il Segretario:
 - verbalizza e sottoscrive le riunioni di Assemblea e di Consiglio Direttivo;
 - gestisce la tenuta dei libri sociali che non siano gestiti da altri organi, e ne garantisce la libera visione all'associato che lo richieda secondo le modalità previste dal presente statuto.
3. Il Tesoriere:
 - predispone lo schema del progetto di bilancio/rendiconto consuntivo, che sottopone al Consiglio entro il mese di marzo e dell'eventuale bilancio sociale;
 - provvede alla tenuta dei registri e della contabilità dell'organizzazione nonché alla conservazione della documentazione relativa, con l'indicazione nominativa dei soggetti eroganti;
 - provvede alla riscossione delle entrate e al pagamento delle spese in conformità alle decisioni del Consiglio.

Art.20

Libri Sociali – Diritto di esame dei soci

1. L'associazione ha l'obbligo di tenere:
 - a) il libro degli associati e il libro dei volontari che svolgono attività di volontariato non occasionale nell'ambito dell'associazione, tenuti dal Consiglio Direttivo;
 - b) il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Assemblea, tenuto dal Consiglio Direttivo, in cui devono essere trascritti anche eventuali verbali redatti per atto pubblico;
 - c) il libro delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio Direttivo, tenuto dal Consiglio Direttivo, e i libri degli altri organi associativi, rispettivamente tenuti dagli stessi;
 - d) le scritture previste dall'art. 13 del D.Lgs. n. 117/2017 ed ogni eventuale ulteriore libro prescritto dalle disposizioni vigenti in materia.
2. I verbali di Assemblea e Consiglio Direttivo e del Collegio dei Garanti, ove eletto, devono contenere la data, il luogo, l'elenco dei presenti, l'ordine del giorno, la descrizione della discussione di ogni punto all'ordine del giorno e i risultati delle votazioni.
3. Ogni verbale deve essere firmato da Presidente e dal Segretario ad eccezione dei verbali redatti dal Collegio dei Garanti, ove eletto, che sono firmati dai rispettivi componenti.
4. I soci hanno diritto di accedere ai libri sociali, di visionarli e chiederne copia, con istanza da inviarsi a mezzo posta elettronica all'indirizzo di posta elettronica dell'Associazione. Alla predetta istanza è dato riscontro entro 15 giorni, sempre via posta elettronica, con indicazione di giorno, ora e luogo in cui potrà essere esercitato il diritto, in presenza di un componente del Consiglio Direttivo. Qualora siano richieste copie, il Consiglio può prevedere che siano rimborsate all'Associazione le relative spese.

Art.21
Risorse Economiche

1. L'Associazione può trarre le risorse economiche necessarie al suo funzionamento e allo svolgimento della propria attività da:
 - a) quote e contributi associativi;
 - b) contributi pubblici;
 - c) contributi privati;
 - d) donazioni e lasciti testamentari;
 - e) rendite patrimoniali;
 - f) rimborsi derivanti da convenzioni;
 - g) attività di raccolta fondi e attività diverse di cui all'art. 6 del D.Lgs. n. 117/2017;
 - h) rimborsi delle spese effettivamente sostenute dall'Associazione, purché adeguatamente documentate, per l'attività di interesse generale prestata;
 - i) entrate derivanti da attività effettuate ai sensi dell'art. 84 del D.Lgs. n. 117/2017 svolte senza l'impiego di mezzi organizzati professionalmente per fini di concorrenzialità sul mercato;
 - j) altre entrate espressamente previste dalle disposizioni vigenti in materia.

Art.22
Scritture Contabili

1. Il Consiglio Direttivo gestisce le scritture contabili dell'associazione in conformità a quanto prescritto dall'art. 13 e dall'art. 87 del D.Lgs. n. 117/2017.

Art.23
Esercizio Sociale

1. L'esercizio sociale inizia il 1° gennaio di ogni anno e termina il 31 dicembre.
2. Il bilancio consuntivo o la relazione di missione o il rendiconto di cassa, e il bilancio sociale, qualora sorga l'obbligo di redazione ai sensi dell'art. 14 del D.Lgs. n. 117/2017, sono predisposti dal Consiglio Direttivo e devono essere approvati dall'Assemblea entro il mese di maggio.
3. Il bilancio/rendiconto consuntivo devono essere redatti in conformità al D.Lgs. n. 117/2017 ed in particolare all'art. 13.

Art.24
Divieto di distribuzione degli utili

1. L'Associazione ha il divieto di distribuire, anche indirettamente, utili e avanzi di gestione, fondi, riserve comunque denominate o capitale a fondatori, associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi sociali, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo ai sensi dell'art. 8, comma 2, del D.Lgs. n. 117/2017.
2. Il patrimonio dell'Associazione, comprensivo di ricavi, rendite, proventi e ogni altra eventuale tipologia di entrata comunque denominata, è utilizzato per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

Art.25

Assicurazione dei volontari

1. I volontari sono assicurati contro le malattie e gli infortuni connessi allo svolgimento dell'attività di volontariato e per responsabilità civile verso terzi, ai sensi dell'art. 18 del D.Lgs. n. 117/2017.
2. L'Associazione, previa delibera del Consiglio Direttivo, può assicurarsi per i danni derivanti da propria responsabilità contrattuale ed extracontrattuale.

Art.26

Scioglimento dell'Associazione e devoluzione del patrimonio

In caso di estinzione o scioglimento dell'Associazione, il patrimonio residuo è devoluto, previo parere positivo dell'Ufficio regionale del Registro unico nazionale del Terzo Settore di cui all'art 45, comma 1, del D.Lgs. 117/2017 e salva diversa destinazione imposta dalla legge, ad altro ente del Terzo Settore, avente analoga natura giuridica e analogo scopo, individuato dall'Assemblea, che nomina il liquidatore. Nel caso l'Assemblea non individui l'ente cui devolvere il patrimonio residuo, il liquidatore provvederà a devolverlo alla Fondazione Italia Sociale a norma dell'art. 9, comma 1, del D.Lgs. 117/2017.

Art. 27

Organi di controllo

1. Qualora si rendesse necessaria la nomina di organi di controllo, si applicano gli artt. 30 e 31 del D.Lgs. n. 117/2017 e le disposizioni ivi richiamate.
2. Competente ad eleggere l'Organo di controllo e l'Organo di revisione legale dei conti, qualora si verificano i superamenti dei limiti rispettivamente previsti in merito dal Codice del terzo settore, è l'Assemblea, la quale deciderà altresì se eleggere un organo monocratico o collegiale e, in tale ultimo caso, il numero di componenti, compreso tra un minimo di tre e un massimo di cinque.
3. I componenti di tali Organi restano in carica tre esercizi.

Art.28

Disposizioni finali

Per quanto non è espressamente previsto dal presente statuto, dall'atto costitutivo e dai regolamenti interni, si applicano le disposizioni del D.Lgs. n. 117/2017, del Codice civile e delle normative vigenti in materia ed i principi generali dell'ordinamento giuridico.

Firmato: Presidente	Angelo Sala
Vice Presidente	Michele Piani
Consigliere	Giovanna Sartorelli

.....
.....
.....

Sondrio 05.06.2022

AGENZIA DELLE ENTRATE
Direzione Provinciale di Sondrio
UFFICIO TERRITORIALE DI SONDRIO
Num. 749 Serie 3 del 08/07/2022
Esatte € ESENTI



IL FUNZIONARIO
Maria Antonietta Polimeni